

# CONTRATTO DI PARTNERSHIP

Scrittura privata

## TRA

**IoInvesto SCF S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Nero n. 78/80, C.F. e P.IVA 04462930167, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Danilo Zanni (di seguito anche la “**Società**” o “**Ioinvesto**”)

## E

**FEMBA Club**, con sede in Roma (RM), Piazza Vinci n. 57, C.F. e P.IVA 96592000580, in persona del proprio Legale rappresentante Dott. Marco Cimmino (di seguito anche “**Associazione**” o “**FEMBA**”)

di seguito indicati congiuntamente anche le “**Parti**”

## PREMESSO CHE

- a. IoInvesto è una Società di consulenza che gode, per il tramite dei propri professionisti, di una consolidata esperienza nel supporto consulenziale ai propri clienti sia in ambito finanziario che in tema previdenziale ed aziendale, fornendo analisi e supportando la propria clientela in base alle proprie esigenze;
- b. FEMBA è un'associazione indipendente e apolitica, costituita il 16 marzo 2024, per supportare la crescita professionale e promuovere l'imprenditorialità e la collaborazione dei propri membri attraverso attività di discussione su interessi pubblici e imprenditoriali;
- c. FEMBA offre ai suoi iscritti contenuti e contributi volti a migliorare lo stato dei propri membri ed a garantirgli opportunità sempre più ampie ed ha individuato in IoInvesto un player adatto alle esigenze dei propri soci;
- d. IoInvesto dichiara di possedere le qualità e le capacità professionali, nonché le licenze, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli necessari allo svolgimento delle attività previste nel presente accordo (“**Accordo**” o “**Contratto**”);
- e. Con tale Contratto le Parti non intendono dare vita ad una organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio od altro, né ad un rapporto di rappresentanza, mandato o agenzia.

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1. Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2 Le pattuizioni contenute nel presente Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

### Art. 2. Oggetto della partnership

- 2.1 Con il presente Accordo le Parti intendono stipulare una partnership volta ad assicurare vantaggi per entrambe le realtà in epigrafe come meglio descritto nei successivi articoli.
- 2.2 FEMBA desidera promuovere IoInvesto ed i servizi da questa offerti attraverso il proprio sito internet (<https://www.fembaclub.com/>), le pagine dei social network aperte e controllate, spazi dedicati durante gli eventi sostenuti od organizzati, nonché su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
- 2.3 IoInvesto è interessata ad instaurare il seguente Accordo e, attraverso il proprio CFA Sig. Simone Murano, si impegna ad assicurare, per tutti i soci dell'Associazione, una prima attività di analisi finanziaria gratuita ed uno sconto pari al 15% (quindici per cento) per il primo anno del servizio di “Consulenza in materia di investimenti”.

### Art. 3. Condizioni economiche

- 3.1 Le Parti concordano che la stipulazione del presente Accordo non comporterà alcun costo per nessuna delle Parti. Tutti i costi, spese, oneri, tasse e imposte che potrebbero derivare dalla stipulazione, esecuzione e attuazione del presente Contratto saranno sostenuti individualmente da ciascuna Parte.
- 3.2 Nessuna delle Parti avrà diritto a un rimborso, indennizzo o compensazione da parte dell'altra Parte per qualsiasi costo, spesa, onere, tassa o imposta sostenuta in relazione alla stipulazione, esecuzione o attuazione del presente Accordo.
- 3.3 Le Parti riconoscono e accettano che la stipulazione del presente Accordo è nell'interesse reciproco delle Parti e che ciascuna parte ha considerato i propri interessi e circostanze prima di stipulare il presente Contratto concordando che lo stesso non comporterà oneri per la rispettiva controparte.

### Art. 4. Durata, Recesso e Risoluzione

- 4.1 Il presente Contratto sarà valido ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2024. Il

Contratto sarà prorogato tacitamente di anno in anno per la durata di 12 (dodici) mesi se nessuna delle Parti comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni prima di ogni scadenza del Contratto, la propria disdetta dell'Accordo.

- 4.2 Entrambe le Parti possono recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata A/R o PEC alla rispettiva controparte, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
- 4.3 Salvo quanto altrimenti previsto, il presente Accordo potrà risolversi anticipatamente in caso di inadempimento (art. 1456 c.c.), anche parziale, imputabile esclusivamente ad una delle Parti, fatto salvo il caso di forza maggiore. La Parte adempiente dovrà diffidare l'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, invitandola a rimediare alla violazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della diffida. Se la Parte inadempiente non porrà rimedio alla propria violazione entro il termine fissato, l'altra Parte potrà notificarle, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la risoluzione del presente Contratto intendendo avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 5. Obblighi delle Parti**

5.1 FEMBA si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a:

- (a) apporre il marchio e/o il logo ufficiale di IoInvesto sul sito web dell'Associazione (<https://www.fembaclub.com/>) in apposite sezioni dedicate per tutta la durata del presente Accordo;
- (b) promuovere la Società ed i servizi da questa offerti alla clientela attraverso post dedicati (durata e numero dei post saranno concordate tra le Parti) sulle pagine dei social network aperte e controllate dall'Associazione;
- (c) dare celere riscontro a IoInvesto inerente ai contenuti promozionali ideati dalla Società confermando l'approvazione e la conseguente pubblicazione oppure richiedendo la modifica dei contenuti che, a suo giudizio, richiedano una revisione;
- (d) assicurare adeguati spazi e/o garantire la possibilità di intervento durante gli eventi di networking organizzati da FEMBA (ove richiesto da IoInvesto) concordandoli tra le Parti.

5.2 IoInvesto si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a:

- (a) garantire una prima analisi finanziaria gratuita a tutti i soci dell'Associazione;
- (b) riservare, ai soci FEMBA che sottoscriveranno un "Contratto di Consulenza in materia di investimenti" con IoInvesto, uno sconto pari al 15% (quindici per cento) per il primo anno del servizio consulenziale.

#### **Art. 6. Licenze d'uso dei marchi**

- 6.1 IoInvesto concede in via non esclusiva e temporanea (per tutta la durata del presente Accordo) a FEMBA, che accetta, il diritto e la licenza di utilizzare il marchio e/o logo ufficiale della Società nell'ambito promozionale oggetto del seguente Accordo. Tale tipologia di licenza permetterà a FEMBA di postare, condividere e/o pubblicare e/o diffondere i contenuti concordati su qualsiasi piattaforma e/o social e/o sito web di proprietà o gestito dall'Associazione.
- 6.2 FEMBA concede a IoInvesto la possibilità di utilizzare i loghi ed il nome "*Former EMBA*" per la sola pubblicizzazione del rapporto oggetto del presente Contratto.
- 6.3 In ogni caso, l'utilizzo del logo di proprietà della controparte non può avvenire da parte dell'utilizzatore per scopi commerciali (come, a mero titolo esemplificativo: creazione di merchandising, vendita di biglietti, sfruttamento servile del marchio) ovvero in modalità tali da generare nell'utente medio confusione con sul reale titolare del marchio.

#### **Art. 7. Proprietà intellettuale**

7.1 Le Parti riconoscono e accettano che tutti i diritti connessi al nome, ai marchi ed ai contenuti pubblicati e/o diffusi per le finalità oggetto del seguente Accordo, ad esclusione di quanto concesso in licenza d'uso, rimangono e rimarranno di proprietà esclusiva del rispettivo Titolare e si impegnano pertanto, ad astenersi dal rivendicare diritto, titolo o interesse di qualunque genere in relazione a ciò anche in seguito alla risoluzione o allo scioglimento del presente Contratto quale che ne sia il motivo.

#### **Art. 8. Trattamento dei dati personali**

- 8.1 Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo è fondato sulla base giuridica di tale intesa, o su quella relativa ad obblighi di legge di natura fiscale.
- 8.2 Le Parti si impegnano, nel corso dell'intera esecuzione dell'Accordo a conformarsi ai principi espressi dal Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR" e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", laddove vigente.

**Art. 9. Disposizioni varie**

- 9.1 Il presente Contratto rappresenta l'unico Accordo in essere tra le Parti in relazione all'oggetto di cui al precedente art. 2 e sostituisce qualsivoglia altra pattuizione precedente, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti che qui di seguito sottoscrivono.
- 9.2 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta a pena di inefficacia.
- 9.3 L'eventuale invalidità di singole disposizioni del presente Contratto non si estenderà alle restanti disposizioni, fermo restando l'obbligo delle parti di negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.
- 9.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa e che tutte le disposizioni ivi contenute sono eque, ragionevoli e adeguate alla natura dell'incarico stesso e nell'interesse di ciascuna delle Parti.

**Art. 10. Legge applicabile e Foro competente**

- 10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 10.2 In caso di controversia le parti si incontreranno entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione formale per definirla consensualmente. Trascorso tale termine invano, per tutte le controversie, le parti eleggono quale unico Foro territorialmente competente il Foro di Milano, intendendo derogare espressamente alla competenza di qualsiasi eventuale foro alternativo concorrente.

Per presa visione delle clausole sopra riportate e piena accettazione del loro contenuto, delle condizioni e dei patti ivi stabiliti.

*Milano, lì 16/05/2024*

FEMBA Club  
*Dott. Marco Cimmino*  
*Legale rappresentante*

IoInvesto SCF S.r.l.  
*Dott. Danilo Zanni*  
*Amministratore Unico*